

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3119

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARIGI, PASETTO, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, FINI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARLATO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

Norme per l'incentivazione degli investimenti nelle imprese

*Presentata il 16 settembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La forza produttrice di ricchezza e, quindi, di sviluppo sociale, è l'impresa, intesa come punto di fusione tra uomo, beni strumentali e risorse finanziarie: l'impresa, pertanto, va posta al centro di ogni attenzione, in particolare quando crisi congiunturali o, peggio, strutturali, operanti in uno con un irrazionale sistema fiscale, ne erodono la capacità di reddito sino ad espellerla dal mercato, con conseguente impoverimento della collettività, aumento della disoccupazione e caduta del gettito tributario per rarefazione generale della base imponibile.

Questa è la situazione che caratterizza il mondo del lavoro, in Italia, come drammaticamente dimostrato dagli ormai dilaganti punti di crisi: interi comparti produttivi, infatti, vanno « alla malora », in quanto obsoleti per mancato rinnovo degli impianti e delle strategie di mercato.

Ciò posto, si rende necessario, anzi urgente, scegliere nuovi criteri di politica industriale che, per quanto riguarda gli investimenti e, quindi, la concreta difesa del lavoro, puntino a detassare, attraverso una legge chiara, semplice ed immediatamente operante, gli utili prodotti dalle

imprese, non distribuiti e, quindi, reinvestiti in costi pluriennali di generale utilità aziendale.

Osserviamo, infatti, che il costo degli investimenti operati, considerato nella dinamica aziendale, è utile reinvestito, cioè non immediatamente goduto dagli aventi diritto i quali, così decidendo, non guardano al contingente, ma puntano al futuro: l'utile reinvestito, dunque, non merita il taglio del fisco e da qui la proposta di dedurre dall'utile imponibile una parte dei costi degli investimenti e ciò indipendentemente dalle regole degli ammortamenti, proprio per conferire allo sgravio fiscale lo spessore di un provvedimento energico ed autonomo, ancorché limitato nel tempo, e finalizzato a riattivare, appunto, la propensione per gli investimenti, ormai divenuti vitali per l'intera economia nazionale.

Ma tale misura non avrà carattere di generalità, e quindi contenuto compiutamente economico e di rilancio globale, ove:

non venisse estesa ad ogni fenomeno produttivo, quindi anche al lavoro autonomo e ad ogni dimensione a cui pervenga l'impresa;

non venisse considerata fattore di detassazione, attraverso il suo riporto a nuovo, la perdita pregressa.

Questo ragionare in materia di fisco, riferito alle imprese, coincide realisticamente con la improrogabile necessità di ridare forza alle imprese, oggi afflitte da impedimenti capaci di compromettere il futuro dell'economia italiana e, quindi, del lavoro: gli infingimenti contenuti in provvedimenti che concedono ciò che la non rimossa sistematica di altri provvedimenti toglie sono dannosi più del male che si vuole curare e da qui l'esigenza di intervenire in modo drastico, scrollante ed univoco, anche al fine di restituire alle aziende sicura redditività nello sviluppo e, quindi, ampia, vera ed equa base di prelievo futuro per il fisco.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il costo degli investimenti operati per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre esercizi successivi è deducibile, nel limite del 40 per cento del suo ammontare complessivo, dal reddito imponibile di impresa e di lavoro autonomo.

2. Ai fini della deduzione di cui al comma 1, per investimenti si intendono tutti i beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, così come elencati nella tabella di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989.

## ART. 2.

1. La deduzione di cui all'articolo 1 può essere operata in un'unica soluzione nell'anno in cui i costi degli investimenti sono sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e negli esercizi successivi, ma non oltre il terzo.

## ART. 3.

1. Le perdite d'esercizio determinate con le stesse regole valesvoli per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.